



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 229 del 20 aprile 2022.

“Approvazione disegno di legge recante: 'Modifica dei requisiti previsti per la nomina dei Direttori dei Parchi archeologici in Sicilia ai sensi della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, concernente: “Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana” e successive



modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ed, in particolare, l'art. 14;

VISTO il disegno di legge recante: “Modifica dei requisiti previsti per la nomina dei Direttori dei Parchi archeologici in Sicilia ai sensi della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20”;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge recante: “Modifica dei requisiti previsti per la nomina dei Direttori dei Parchi archeologici in Sicilia ai sensi della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20”, nel testo che, unitamente alle relazioni illustrativa, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario
BUONISI

Il Presidente
MUSUMECI

Disegno di legge recante la *"Modifica dei requisiti previsti per la nomina dei direttori dei Parchi archeologici in Sicilia ai sensi della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20"*

Relazione

Il presente disegno di legge intende attualizzare al vigente quadro normativo, nazionale e regionale, la legge regionale siciliana del 3 novembre 2000, n. 20, recante *"Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia"*.

Il testo normativo vigente prevede, infatti, che i direttori del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento (art. 10) e degli altri Parchi della Regione Siciliana (art. 22) siano nominati tra i "dirigenti tecnici" del previgente Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (ora Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana).

La citata normativa non è, tuttavia, più allineata con la riforma del pubblico impiego regionale, in quanto è oggi soppressa la categoria dei dirigenti tecnici ed amministrativi che sono confluiti nella terza fascia del ruolo unico dirigenziale.

Con il presente disegno di legge (art. 1), la precedente denominazione riferita all'Assessorato ed all'Assessore viene sostituita con quella attuale di "Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana" ed "Assessore regionale per i Beni culturali e l'identità siciliana". Inoltre, la possibilità di conferimento dell'incarico di direttore del Parco viene adesso estesa all'intera platea dei dirigenti del ruolo unico regionale, a prescindere dal ramo di amministrazione di appartenenza.

Infine, l'attuale proposta (art. 2) ha lo scopo di coordinare la normativa regionale con la c.d. riforma Franceschini (art. 14, c. 2 bis, del decreto legge n. 83/2014), secondo cui, come è ampiamente noto, il sistema di nomina dei direttori dei Parchi avviene mediante ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione, munite di particolare e comprovata qualificazione in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura. L'obiettivo è quello di valorizzare, mediante specifiche e qualificate professionalità, un settore che presenta specificità tecniche di elevato valore ed interesse, con l'esigenza di adeguamento dei servizi offerti dai Parchi agli standard nazionali ed europei.

La normativa proposta trova applicazione esclusivamente nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, riferiti alle strutture dirigenziali intermedie.

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20

1. La legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è modificata nel modo seguente:
 - a) le parole "Assessore regionale per i Beni culturali ed ambientali e per la Pubblica istruzione" e le parole "Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e della Pubblica istruzione", ovunque occorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "Assessore regionale per i Beni culturali e l'Identità siciliana" ed "Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana";
 - b) al comma 1 dell'articolo 10, le parole "ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato da almeno dieci anni" ed al comma 1 dell'articolo 22, le parole "ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e della Pubblica istruzione", sono sostituite dalle parole "ad un dirigente del ruolo unico dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10".

Art. 2

Requisiti per la nomina del direttore del Parco

1. In armonia con quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, gli incarichi di cui agli articoli 10 e 22 della legge regionale n. 20/2000 possono essere parimenti conferiti, con procedure di selezione pubblica e per una durata da tre a cinque anni, a soggetti esterni all'Amministrazione di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché in possesso di una documentata esperienza anche manageriale di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, nel rispetto dei contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, riferiti alle strutture dirigenziali intermedie previste dal decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12, e successive modificazioni. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti le modalità e i criteri applicativi della presente norma.

Art. 3

Disposizioni finali

1. La presente legge è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.